

ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

DETERMINAZIONE N. 12 / 2020

DEL 08/01/2020

PROPOSTA N. 828 DEL 19/12/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO SOCIALE SOVRATERRITORIALE H24 (PRIS) TRAMITE PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D. LGS. 50/16 ss.mm.ii. - DETERMINA A CONTRARRE: CIG 8144714E9A-

LA DIRETTRICE SERVIZI ALLA PERSONA

Ricordato che

- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 2078 del 23/12/2013 è stata costituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'ASP Città di Bologna, con contestuale cessazione delle ASP Giovanni XXIII e Poveri Vergognosi;
- con deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014 è stata incorporata in ASP Città di Bologna anche ASP IRIDeS, a decorrere dal 01/01/2015;
- le ASP unificate subentrano a titolo universale e senza soluzione di continuità negli obblighi e nel complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi delle ASP che si unificano (art. 2, comma 3 L.R. n. 12/2013);

Visti

- lo Statuto dell'ASP Città di Bologna, approvato con deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1967 del 22/12/2014;
- la deliberazione n. 1 del 10/01/2019, con cui l'Assemblea dei Soci nominava la dott.ssa Rosanna Favato Amministratrice Unica di ASP Città di Bologna;
- la deliberazione n. 22 del 31/07/2019, con cui l'Amministratrice unica nominava Direttore Generale di ASP Città di Bologna il Dott. Angelo Stanghellini;
- la determinazione n. 671 del 12/11/2019 con la quale il Direttore Generale nominava la sottoscritta Direttrice dei servizi alla persona;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi di ASP Città di Bologna (approvato con deliberazione n. 12 del 06/05/2015 dell'Amministratore unico di ASP Città di Bologna);
- la deliberazione n. 23 del 12/08/2019, con la quale l'Amministratrice unica ha da ultimo approvato il nuovo assetto organizzativo aziendale e la nuova dotazione organica di ASP Città di Bologna;
- la determinazione n. 123 del 18/02/2019 con la quale venivano confermate le deleghe delle funzioni e delle responsabilità presso la Direzione Generale e presso la Direzione dei Servizi alle Persone;
- il d.lgs. 50/2016 (codice dei contratti) e ss.mm.ii., così come modificato ed integrato dal d.lgs. 56/2017 e dal d.l. n. 32 del 18 aprile 2019 convertito con legge n.55/2019, nonché il D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

D.P.R. 207/2010 (regolamento di esecuzione), per quanto ancora vigente e non in conflitto con le disposizioni contenute nel nuovo codice degli appalti;

- la determina n. 1 del 02/01/2019 con la quale sono stati attribuiti i budget di spesa;

Premesso che:

- L'art. 8 dello Statuto di ASP Città di Bologna prevede che: "Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004. I contratti di servizio sono stipulati anche dalla AUSL per quanto attiene l'integrazione sociosanitaria";
- in data 25/09/2018 è stato sottoscritto tra il Comune di Bologna, l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP Città di Bologna e Distretto della Città di Bologna dell'Azienda AUSL di Bologna, un nuovo contratto di servizio per la realizzazione di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi;
- L'ASP Città di Bologna, ASP unica distrettuale, derivante dai procedimenti di unificazione/fusione delle ASP sopra citate, organizza ed eroga in maniera unitaria (per conto dell'Amministrazione comunale e dell'AUSL) servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito territoriale della città di Bologna occupandosi, in particolare, di:
 - assistenza agli anziani che versano in condizione di non autosufficienza fisica e/o psichica;
 - assistenza a persone adulte fragili che versano in stato di bisogno sociale e socio-sanitario, ivi incluse le persone che hanno un problema di disagio abitativo, per assicurare loro una migliore qualità di vita, anche nell'ottica di toglierle dalla strada;
 - servizi sociali per l'area della maternità, dell'infanzia e dell'adolescenza, a tutela delle condizioni di fragilità che attengono il solo minore o il nucleo mamma/bambino;

Considerato che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 385164/2016, resa esecutiva il 23/01/2017 veniva approvata la configurazione del servizio sociale territoriale unitario e ridefinito l'assetto dei servizi ad essi connessi;
- con delibera di Giunta Comunale n. 417639/2016 veniva effettuato un primo aggiornamento dell'assetto dei servizi sociali affidati in gestione ad ASP Città di Bologna alla luce della costituzione del Servizio Sociale Unitario del Comune medesimo;
- con la predetta delibera veniva stabilito che alcuni tra i servizi erogati dal Comune di Bologna, sia direttamente sia attraverso affidamenti esterni tramite appalto, potessero trovare adeguata collocazione presso l'Azienda Pubblica di servizi alla persona ASP Città di Bologna;
- con ulteriore delibera di Giunta n. 31463/2017 recante ad oggetto: "definizione e completamento dell'attribuzione di funzioni e servizi ad ASP città di Bologna alla luce della costituzione del servizio sociale unitario del comune di Bologna", veniva valutata e deliberata come opportuna, l'attribuzione ad ASP delle predette funzioni relative al "Pronto Intervento Sociale PRIS" che ineriscono la gestione di un servizio concesso in appalto;
- il trasferimento del servizio succitato, avveniva in corso di esecuzione di un contratto già esistente stipulato, tra il Comune di Bologna e il Consorzio di Cooperative Indaco, per la durata di 24 mesi (ventiquattro mesi) decorrenti dal 15/12/2016;

Rilevato che

- il servizio ha per oggetto l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio Pronto intervento sociale sovraterritoriale H24 (PRIS), integrato con alcuni servizi accessori, per garantire l'unitarietà del processo relativo agli interventi di urgenza in ambito cittadino. Il PRIS è un servizio previsto dalla L. 328/2000 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. La Legge regionale E.R. 2/2003 lo prevede nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il PRIS interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa. Si configura, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, quale preposto agli interventi necessari per rispondere alle necessità di bisogno indifferibile ed urgente, in particolare per i casi che ancora non siano assunti in carico da parte degli SST competenti territorialmente. Interviene, in special modo, nel caso di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessita di protezione immediata, solitamente tramite il collocamento in luogo sicuro (ex art.403 c.c.);
- Il PRIS attiva le prestazioni che debbono essere erogate in termini immediati per tutto l'arco delle 24 ore per quanto riguarda il territorio del Comune di Bologna. Per i distretti del territorio provinciale aderenti al progetto sovraterritoriale, si attiva al di fuori del normale orario di funzionamento dei Servizi Sociali Territoriali (SST), e risponde ai bisogni di natura sociale per i quali la tempestività della risposta risulta imprescindibile a garantirne l'efficacia;
- Non sono di emergenza sociale le attività svolte durante le catastrofi, o nelle situazioni di proclamata emergenza umanitaria, durante le quali il PRIS mette la propria attività a disposizione delle Autorità preposte a gestire l'emergenza;
- Il Comune di Bologna è Ente capofila del servizio, di valenza provinciale, che prevede l'adesione dei Comuni capodistretto in rappresentanza dei Comuni del territorio provinciale;

Considerato che

- l'assunzione del servizio da parte di ASP ha comportato un'approfondita analisi delle possibili integrazioni tra il servizio trasferito dal Comune di Bologna sia con servizi già in essere in ASP sia soprattutto con nuovi servizi similari ed aggiuntivi che pur essendo in fase di progettazione vedono una forte integrazione con il servizio PRIS;
- con successivi provvedimenti si procedeva ad estendere il servizio in parola ad alcuni servizi/progetti ed alla proroga fino al 15/12/2019 del contratto al fine di garantire continuità e data la tipologia delle prestazioni, non interrompere la gestione del servizio, nelle more di una procedura di gara che potesse contenere anche nuovi servizi in fase di progettazione le cui caratteristiche e obiettivi sono stati definiti più compiutamente solo nel corso degli ultimi mesi come esattamente declinato nel capitolato di gara;

Valutato che il servizio in parola ricopre ancora rilevanza sul territorio metropolitano e che, anche in ragione degli elementi di innovatività cui si è fatto cenno sopra, risulta ancor più necessario procedere con l'individuazione di nuovo operatore economico vista l'imminente scadenza dell'ultima proroga;

Rilevato, in particolare, che la vigente disciplina in materia di affidamento di contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 (in avanti anche solo "Codice") ha per la prima volta nel Paese inserito (negli articoli 142 e 143) l'affidamento dei servizi sociali, pur con un regime differenziato ed in parte alleggerito, superando il precedente regime dei c.d. "settori esclusi";

Rilevato che

- in ragione del valore del contratto e la tipologia del servizio si ritiene a tutela dell'interesse pubblico sotteso, per l'individuazione di un soggetto idoneo a svolgere le attività di cui trattasi,

procedere ad evidenza pubblica con procedura aperta, secondo le modalità previste dall'art.60 D. Lgs 50/2016 e ss. mm. ii;

- che alla procedura in questione si applicano gli artt. 140, 142 e 143 del Codice dei contratti pubblici e le norme negli stessi richiamate, in ragione dell'oggetto dei servizi posti a gara, rientrante tra i servizi sociali di cui all'allegato IX del Codice;
- l'affidamento è previsto per una durata di anni 3 (tre), rinnovabile per ulteriori 2 (due) anni, più eventuale proroga di 6 (sei) mesi, ai sensi dell' art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016;
- il valore stimato e presunto del servizio calcolato ai sensi dell'art. 35 del citato D. Lgs. n. 50/2016, è pari a complessivi euro 2.755.255,50 (IVA esclusa) secondo la tabella sottostante:

Importo annuale	Base d'asta (validità contratto triennale)	Rinnovo anni due	Opzione ex art.106 co. 12 (calcolata sull'intero valore stimato)	Opzione ex art.106 co. 11 (proroga 6 mesi)	Valore stimato comprensivo delle opzioni
€417.482,95	€ 1.252.388,86	€ 834.965,90	€ 459.209,25	€ 208.741,47	€ 2.755.255,50

- l'aggiudicazione avverrà secondo criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. Si procederà ad esame dell'offerta ed eventuale aggiudicazione anche nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
- ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs 50/2016 ss.mm. ii, la procedura di aggiudicazione è interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione denominata Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), in virtù dell'accordo di collaborazione sottoscritto con l'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici Intercent-ER;

Ritenuto

- di definire, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale e in esecuzione dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, lo schema di capitolato speciale d'appalto dal quale si evincono le caratteristiche e modalità esecutive del servizio e lo schema di disciplinare di gara, documenti necessari per consentire l'avvio della procedura di gara;
- di definire inoltre, in relazione alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il peso dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, il peso dei singoli criteri di valutazione e la soglia di sbarramento, elementi tutti che la commissione di aggiudicazione utilizzerà per la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico;

Dato atto che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008, non è obbligatorio redigere il DUVRI (Documento unico di valutazione del rischio), fermi restando gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 della norma citata;
- non si individuano per il servizio di cui trattasi, oneri specifici per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze, quantificabili quindi in cifra pari a "zero";
- il costo del lavoro annuale (incluso nel valore a base d'asta) è stato calcolato in € 400.462,95;
- presso il sito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici è stato acquisito il Codice Identificativo Gara 8144714E9A;
- nell'ambito della procedura di gara sono previste spese per la contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per la stazione appaltante per l'anno 2019 per un importo pari ad

Euro 600,00 in relazione all'importo posto a base di gara ai sensi della Delibera dell'Autorità n. 1174 del 19 dicembre 2018;

- a norma dell'art. 26, comma 3, della legge 488/1999 si è constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto della presente procedura;
- l'art. 71 del Codice dei contratti pubblici e dato atto che alla data odierna non risultano approvati bandi-tipo ANAC applicabili alla presente procedura;

Specificato che

- è stata inserita, nel capitolato, apposita clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, ai sensi dell'art. 30, comma 1, ultimo periodo, e dell'articolo 50 del Codice;
- nel capitolato speciale sono specificate le condizioni del futuro rapporto tra questa stazione appaltante e l'operatore economico che sarà prescelto per l'esecuzione dell'appalto (con indicazione dei vari vincoli, la precisazione delle modalità di controllo, l'indicazione dei termini di pagamento, la specificazione delle modalità di verifica delle prestazioni, ecc.);

Dato atto infine che gli elementi essenziali della procedura di gara da avviare sono definiti: procedura aperta sopra soglia ex art. 60 del D. Lgs.50/2016 da aggiudicare con offerta economicamente più vantaggiosa ex art.95 D.Lgs. 50/2016, per una durata prevista di 3 anni + 2 di rinnovo, con previsione di proroga tecnica 6 mesi;

Visto il valore economico di proroga del contratto originario per il periodo 16/12/2019-15/04/2020, pari ad € 110.648,30 iva esclusa in relazione al valore del contratto originario;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Irene Bruno Direttrice Area Servizi alla Persona;

Visti

- il budget assegnato ed i relativi programmi di spesa;
- il parere di regolarità contabile dell'ufficio bilanci e contabilità;

Informato del presente provvedimento il Direttore Generale e sentito il suo parere favorevole;

DETERMINA


1. le premesse tutte e le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, così come gli atti e i provvedimenti in essa richiamati;
2. di avviare la procedura aperta ad evidenza pubblica, secondo le modalità previste ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii per l'affidamento del Servizio di Pronto intervento sociale sovraterritoriale h24 PRIS, integrato con i servizi accessori di cui al Capitolato tecnico, per anni 3 (tre) con facoltà di rinnovo per ulteriori anni 2 (due) ed eventuale proroga tecnica di mesi 6 (sei) a norma dell'art. 106 co.11 D. Lgs. 50/16 ss mm ii;
3. la procedura di gara in parola è sottoposta all'applicazione degli artt. 140, 142 e 143 del Codice dei contratti pubblici e le norme negli stessi richiamate, da aggiudicare all'offerente

che presenterà l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici;

4. la presente procedura risponde ed è coerente con gli atti di programmazione aziendale e il presente atto, e la documentazione di gara allegata, definiscono il progetto di gara a norma dell'art.23 del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii;
5. di approvare ai fini della procedura di gara in oggetto, quali parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la seguente documentazione di gara in cui viene specificata ogni altra caratteristica del servizio e le modalità di partecipazione alla presente gara:
schema di capitolato d'appalto;
schema di disciplinare di gara;
schema criteri di valutazione dell'offerta tecnica;
gli atti di gara saranno completati dal Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e relative Istruzioni per la sua compilazione nonché dai modelli di istanza per la partecipazione di offerta economica;
6. di stabilire che il valore stimato e presunto del servizio calcolato ai sensi dell'art. 35 del citato D. Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii comprensivo di tutte le opzioni come specificato in narrativa, è pari a complessivi € 2,755.255,50 IVA esclusa);
7. di dare atto che l'importo complessivo presunto del servizio pari ad € 2.893.018,27 iva inclusa troverà copertura economica nel bilancio di previsione triennale con imputazioni esattamente specificate in contabilità all'atto dell'aggiudicazione;
8. di procedere alla proroga del contratto in essere, al fine di garantire la continuità del servizio, per il periodo necessario alla conclusione della procedura di gara, dal 16/12/2019 al 15/04/2020, per la gestione del servizio di pronto intervento sociale sovraterritoriale PRIS h24, integrato con i servizi accessori in essere (1522, Supporto Ospedaliero Anziani, Sportello di accesso presso il servizio di Protezioni Internazionali) all'aggiudicatario consorzio Indaco Società Cooperativa sociale con sede a Bologna in via Cristina da Pizzano n. 5, codice fiscale e partita iva n. 03043241201, cooperativa esecutrice del servizio Società Dolce Coop. Soc., in applicazione dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. 50/2016, agli stessi patti prezzi e condizioni del contratto originario;
9. di dare atto che l'importo relativo alla proroga del servizio oggetto del contratto predetto è stimata in € 110.648,30 iva inclusa per il periodo 16/12/2019 – 15/04/2020 e trova copertura economica secondo le imputazioni contabili relative al contratto originario;
10. di provvedere ad adempiere agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37, d.lgs. 33/2013 e s.m.i.
11. di dichiarare il presente atto esecutivo.

Irene Bruno
Dirigente Servizi Anziani
Direttrice Servizi alla Persona





ASP CITTÀ DI BOLOGNA

Azienda pubblica di servizi alla persona

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
SERVIZIO PRIS PRONTO INTERVENTO SOCIALE IN AMBITO
METROPOLITANO E SOVRATERRITORIALE**

PARTE A: CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. A.1 – DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

a) per "ASP", l'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ASP "Città di Bologna", quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione del servizio/dei servizi oggetto del presente capitolato;

b) per "appalto", il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'ASP ed un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;

c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Azienda, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, integrate con le indicazioni dell'offerta;

d) per "contratto", l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Azienda e l'operatore economico prescelto come appaltatore;

e) per "codice", il "Codice dei contratti pubblici", D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

f) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili), la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

Art. A.2 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'erogazione dei servizi e lo svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio DI Pronto intervento sociale sovraterritoriale H24 (PRIS) integrato con:

- il servizio di contrasto alla violenza di genere denominato 1522;
 - la funzione di valutazione multidisciplinare integrata svolta in pronta attivazione al fine di evitare ricoveri inappropriati per motivi sociali presso gli ospedali cittadini denominato Supporto Ospedali (SO);
 - altri interventi come meglio specificati nella sezione B del presente capitolato;
- al fine di garantire l'unitarietà del processo relativo agli interventi di urgenza in ambito cittadino.

Il PRIS è un servizio previsto dalla L. n. 328/2000 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. La L.r. E.R. n. 2/2003 lo prevede nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il PRIS interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa.

Si configura, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, come soggetto preposto agli interventi necessari per rispondere alle necessità di bisogno indifferibile ed urgente, in particolare per i casi che ancora non siano assunti in carico da parte degli SST competenti territorialmente e dai servizi specialistici di ASP Città di Bologna.

Interviene, in special modo, nel caso di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessita di protezione immediata, solitamente tramite il collocamento in luogo sicuro (ex art. 403 c.c.).

Interviene, altresì, a favore di tutte le persone fragili che vivono una situazione di esposizione emergenziale, indipendentemente dalla fascia di età e per l'intera ampiezza dei bisogni sociali e assistenziali di cui possano essere portatrici.

Il PRIS attiva le prestazioni che debbono essere erogate in termini immediati per tutto l'arco delle 24 ore per quanto riguarda il territorio del Comune di Bologna come più dettagliatamente individuato nella sezione B del presente capitolato.

Per i distretti del territorio metropolitano aderenti al progetto sovraterritoriale, il PRIS si attiva al di fuori del normale orario di funzionamento dei Servizi Sociali Territoriali (SST), e risponde ai bisogni di natura sociale per i quali la tempestività della risposta risulta imprescindibile a garantirne l'efficacia.

Non sono di emergenza sociale le attività svolte durante le catastrofi o nelle situazioni di proclamata emergenza umanitaria, durante le quali il PRIS mette la propria attività a disposizione delle Autorità preposte a gestire l'emergenza.

Il Comune di Bologna, per il tramite di ASP Città di Bologna, è Ente capofila del servizio, di valenza metropolitana, che prevede l'adesione dei Comuni capodistretto in rappresentanza dei Comuni del territorio metropolitano.

ASP coordina e garantisce la gestione del servizio, nonché il controllo del buon andamento attraverso il monitoraggio e la verifica delle attività.

Tutte le attività oggetto del presente capitolato si configurano come servizio di Pronto Intervento Sociale sovraterritoriale di cui il Comune di Bologna è capofila e si inseriscono nell'ambito delle funzioni socio assistenziali assicurate dal Comune di Bologna previste dalla L. n. 328/2000 e dalla L.R. E.R. n. 2/2003; le attività si svolgono sotto il controllo di ASP Città di Bologna, del Comune di Bologna e di un gruppo di valutazione, di concerto con quanto assunto nell'ambito della CTSS costituita dagli Uffici di Piano.

Nell'ambito del territorio cittadino il PRIS garantisce l'unitarietà del processo relativo agli interventi sociali in urgenza rivolti ai minori, curando lo svolgimento delle attività amministrative e tecniche necessarie ovvero gli interventi operativi professionali, la cura, la redazione e la trasmissione degli atti alle Autorità giudiziarie competenti e ai SST di riferimento.

L'aggiudicatario si impegna a svolgere i servizi e le attività del presente capitolato secondo la programmazione e con le modalità e i tempi indicati da ASP nell'ambito della presente procedura.

Art. A.3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 36 mesi dalla sottoscrizione del contratto o eventuale consegna anticipata del servizio, con attivazione presumibilmente entro il 15/12/2019.

Alla data di scadenza ASP ha facoltà di rinnovare per ulteriori 2 (due) anni, opzionabili di anno in anno. Ha inoltre facoltà di prorogare il contratto limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente.

Art. A.4 – VALORE DELL'APPALTO

L'importo dell'appalto, come base di gara, è definito in Euro [...]. Il valore del contratto sarà quello risultante dall'applicazione del ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi dell'art. 106 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

I prezzi dovranno essere formulati dal fornitore a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini di mercato e stime.

Art. A.5 – GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale, fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per le garanzie provvisorie.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare

esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti....).

In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. A.6 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta vincola l'esecutore per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione dell'offerta stessa ed è irrevocabile fino al termine stabilito dal comma 8 dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. A.7 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E ONERI CONTRATTUALI

Il contratto d'appalto sarà sottoscritto dal Responsabile unico del procedimento.

Tutte le spese afferenti alla stipula del contratto e sua registrazione saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi di ASP.

Rientrano in tali oneri l'imposta di bollo per la stesura del contratto, quietanze, diritti di segreteria, spese di registrazione a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

L'IVA s'intende a carico di ASP. In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità 2015 che modifica il D.P.R. n. 633/1972, introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. ASP perciò pagherà al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

L'appaltatore sarà inoltre tenuto a rimborsare, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalla normativa da questo richiamata, alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva le spese per la pubblicazione del bando di gara sulla GURI (indicativamente la somma è compresa tra un minimo di Euro 1.200,00 e un massimo di Euro 1.500,00).

Art. A.8 – ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

L'esecuzione d'urgenza del contratto è ammessa esclusivamente nei casi previsti dall'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del RUP/Direttore dell'esecuzione.

Art. A.9 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO, OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità tecnica e contabile. Ogni fattura dovrà essere emessa il mese successivo all'effettuazione delle prestazioni del mese precedente.

Le fatture elettroniche dovranno essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

ASP CITTÀ DI BOLOGNA – Direzione Servizi alla Persona, C.F. 03337111201, Via Marsala 7 – 40126 – Bologna. Per quanto sopra, si riporta di seguito il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere indirizzate le fatture elettroniche riportanti i dati di seguito indicati: UFTH7H.

Il pagamento verrà effettuato da ASP, a mezzo di mandato, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine potrà essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui verrà aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima

utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute saranno svincolate al termine di ogni anno solare, dopo il rilascio dell'attestazione di verifica di conformità e comunque previo rilascio del DURC.

La fattura elettronica emessa dal fornitore nei confronti di ASP dovrà indicare esplicitamente la ritenuta dello 0,50%, come riduzione dell'imponibile complessivo. In mancanza di tale trattenuta sull'imponibile complessivo la fattura sarà respinta.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere sospeso da parte dell'appaltatore. Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Art. A.10 – CESSIONE DI CREDITI

La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. A.11 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E COPERTURE ASSICURATIVE

Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi al servizio oggetto del contratto nonché ad ogni altra attività che si rendesse necessaria od opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'appaltatore garantisce l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale e relativi allegati.

L'appaltatore si impegna inoltre ad osservare tutte le norme tecniche e/o di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

L'appaltatore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

All'appaltatore è fatto divieto di effettuare, esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e di qualsiasi altro genere e così pure di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti intercorsi con la stazione appaltante. L'appaltatore, pertanto, è tenuto ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché da terzi estranei.

L'appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che dai prodotti forniti o comunque per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati agli utenti, alle persone ed alle cose, sia di ASP che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante, che sarà inserita nel novero dei terzi nelle polizze assicurative di seguito indicate, da ogni responsabilità ed onere.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza dell'appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza assicurativa contro i rischi di:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui ASP) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 1.000.000,00 per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento;

B) Responsabilità Civile Professionale per danni arrecati a terzi (tra cui ASP) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro senza alcun sottolimito di risarcimento;

Copia di tutte le polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovranno essere consegnate alla U.I. Gare prima della stipula del contratto.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l'eventuale approvazione espressa da ASP sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore, non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

Art. A.12 – DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L'appaltatore dovrà impiegare nell'esecuzione dell'appalto personale qualificato e idoneo a svolgere le relative funzioni.

L'Appaltatore dovrà applicare nei riguardi dei propri dipendenti le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, assolvere a tutti gli obblighi retributivi e contributivi, alle assicurazioni obbligatorie e ad ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso.

L'Appaltatore dovrà rispettare inoltre, se tenuto, le norme di cui alla L. n. 68/1999, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

L'Appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci; dovrà inoltre rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

L'Appaltatore è l'esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale degli addetti al presente appalto. Dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del lavoro e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia.

Art. A.13 – CLAUSOLA SOCIALE

L'Appaltatore subentrante qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore personale, rispetto a quello di cui si avvale, per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle

oggetto del contratto, dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze del gestore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dal subentrante.

Art. A.14 – MISURE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

In applicazione del D.lgs. n. 81/2008, l'Appaltatore mette in campo tutte le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e cura gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, compresa ogni azione volta ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dei diversi soggetti che possono essere coinvolti nel processo di produzione e distribuzione della fornitura.

Resta fermo l'obbligo per l'esecutore di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta.

L'appaltatore è tenuto nei confronti dei propri dipendenti all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente, ivi compreso l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali.

Art. A.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DELL'APPALTO

Per il presente contratto è nominato un Direttore dell'esecuzione diverso dal RUP, che vigila sulla corretta esecuzione dell'appalto impartendo all'appaltatore le disposizioni e le istruzioni necessarie e svolgendo le ulteriori funzioni assegnategli dal D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. Il Direttore dell'esecuzione o il RUP potranno avvalersi, per le proprie attività di controllo, di propri referenti.

Il Direttore dell'esecuzione darà avvio all'esecuzione redigendo apposito verbale firmato anche dall'appaltatore nel quale saranno indicate le precise istruzioni e direttive necessarie.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il Direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'appaltatore (o in sua mancanza in presenza di due testimoni con successiva trasmissione all'appaltatore per la formulazione delle sue osservazioni entro il termine assegnato), un verbale delle circostanze contestate.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'art. A.16 o, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto.

Le prestazioni devono essere eseguite nei tempi fissati nel contratto. Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il Direttore dell'esecuzione, con apposito verbale sottoscritto anche dall'appaltatore, ne ordina la sospensione. Qualora la sospensione perduri per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione o comunque quando superi sei mesi complessivi, l'appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto senza indennità. Se la stazione appaltante si oppone, l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivante dal prolungamento della sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, il Direttore dell'esecuzione predisporrà il verbale di ripresa con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Art. A.16 – PENALI

Sono previste le seguenti penali a fronte dei relativi inadempimenti.

Si considerano gravi inadempimenti le seguenti mancanze: mancata presenza dell'Assistente sociale nelle ipotesi di intervento, mancata risposta alla segnalazione telefonica, mancata fornitura dei kit richiesti obbligatoriamente, mancata sostituzione del personale in caso di espressa richiesta dell'A.C., personale in numero inadeguato rispetto a quello necessario per il regolare funzionamento del servizio. In questi casi la stazione appaltante potrà applicare una penale di importo compreso tra Euro 500,00 ed Euro 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze dello stesso.

L'inosservanza di altre prescrizioni di cui al presente capitolato dà luogo ad inadempienza lieve. In tal caso si procederà come segue, previo contraddittorio, prima di ogni contestazione:

- al primo riscontro di inadempienza ci sarà un richiamo scritto;
- ai successivi riscontri potrà applicarsi una penale di importo compreso tra Euro 500,00 ed Euro 1.000,00 a seconda della gravità dell'inadempimento e delle conseguenze dello stesso.

L'ammontare delle penali applicate sarà portato in detrazione dai corrispettivi spettanti all'appaltatore o recuperato tramite escussione della cauzione definitiva, che dovrà di conseguenza essere reintegrata per l'importo dovuto.

Resta inoltre impregiudicato in ogni caso, il diritto per la stazione appaltante di esperire azione per ottenere il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno causato dall'appaltatore nell'esecuzione del contratto.

Art. A.17 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

In caso di varianti entro il limite del 20% di cui all'art. A.3, l'appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, previa sottoscrizione di atto di sottomissione.

Art. A.18 – CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dal Codice civile in caso di inadempimento contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. costituiscono motivo di risoluzione del contratto i seguenti casi:

- 1) modifica sostanziale del contratto o superamento di soglie che, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avrebbero richiesto una nuova procedura di appalto;
- 2) l'appaltatore si è trovato al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 3) grave violazione degli obblighi derivanti dai tratti come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 4) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e relative misure di prevenzione, o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 5) verificarsi in un trimestre di almeno 3 gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali.

Nel caso di cui al n. 5, il Direttore dell'esecuzione formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la

presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni o scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto per responsabilità dell'appaltatore, per qualsiasi motivo, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione prestata dall'appaltatore, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Art. A.19 – VERIFICA FINALE

Al termine del contratto l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni. Entro 5 giorni il Direttore dell'esecuzione effettua i necessari accertamenti e nei successivi ulteriori 5 giorni rilascia il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Successivamente è avviata la verifica di conformità finale effettuata dai soggetti nominati, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per la gestione dei servizi oggetto del presente capitolato e del successivo contratto, trattandosi di prestazioni continuative, sono previste verifiche di conformità in corso di esecuzione del contratto e comunque almeno una annuale per lo svincolo delle ritenute dello 0,5% maturate.

Art. A.20 – FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia che emergesse in relazione al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Art. A.21 – DISPOSIZIONI FINALI

Al presente capitolato d'appalto, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del servizio in appalto.

Art. A.22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel rispetto del D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato e integrato alla luce del GDPR 2016/679, la società aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga

a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione delle attività, in particolare per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune conferisce all'aggiudicataria i dati personali relativi ai soggetti fruitori dei servizi nel rispetto dei seguenti criteri operativi:

- 1) la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività previste, che rientrano tra le finalità istituzionali dell'Ente Locale correlate all'ambito assicurativo;
- 2) i dati forniti all'aggiudicataria sono resi allo stesso soggetto in forma non eccedente rispetto all'utilizzo che di essi deve essere fatto.

L'aggiudicataria si impegna a trattare i dati personali dei soggetti fruitori del servizio nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato alla luce del GDPR 2016/679.

In relazione al trattamento, allo scambio, al trasferimento, alla comunicazione dei dati personali dei soggetti fruitori dei servizi, la Società aggiudicataria adotta le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transazioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

E' fatto assoluto divieto all'aggiudicataria di diffondere i dati personali gestiti in relazione alle attività e di comunicarli ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatte salve le eccezioni di legge.

L'aggiudicataria rende inoltre noto, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il Titolare ed il Responsabile del trattamento di dati in relazione alla propria attività ed alla propria strutturazione organizzativa e l'eventuale Responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del presente contratto.

PARTE B: CAPITOLATO TECNICO E PRESTAZIONALE

Art. B.1 – FINALITÀ DEL PRONTO INTERVENTO SOCIALE SOVRATERRITORIALE

Il PRIS (Pronto Intervento Sociale Sovraterritoriale) è un servizio previsto dalla L. n. 328/2000 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. La L.R. E.R. n. 2/2003 lo prevede nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Il PRIS costituisce la risposta agli interventi legati a situazioni a rilevanza sociale di particolare gravità e urgenza, che necessitano di un intervento atto a risolvere il problema con caratteristiche d'emergenza, prevalentemente al di fuori degli orari di apertura dei SST e dei Servizi specialistici di ASP Città di Bologna.

Per emergenza sociale si intende una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale le persone versano senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno. Si intende altresì la condizione di un minore, abbandonato o maltrattato, che necessiti di protezione immediata, solitamente tramite il collocamento in luogo sicuro (vedi art. 403 c.c.)

Art. B.2 – DESTINATARI

Il servizio in oggetto è rivolto a tutti i cittadini (minori, adulti, anziani e disabili) presenti sul territorio metropolitano che si trovino in situazioni di emergenza, di limitata autonomia e in condizioni di improvvisa ed imprevista necessità assistenziale. Sono trattati in via prioritaria i minori in situazioni di emergenza, abbandonati o maltrattati che necessitino di protezione immediata tramite il collocamento in luogo sicuro sulla base delle risorse rese disponibili da ogni distretto.

Il servizio si rivolge inoltre, per gli interventi di pronta accoglienza, alle persone vittime di violenza di genere che si rivolgono al Numero di Pubblica Utilità 1522 e alle persone, di norma anziane, presenti al pronto soccorso per le quali il ricovero ospedaliero è valutato dai sanitari come inappropriato.

Art. B.3 – GLI OBIETTIVI

Obiettivi del servizio sono:

- 1) Garantire una risposta immediata ed appropriata agli operatori dei servizi di emergenza territoriale (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Pronto soccorso ospedalieri) predisponendo risposte immediate ai bisogni di persone che vivono situazioni di emergenza sociale indifferibile e attivando i Servizi Sociali Territoriali e i Servizi specialistici di ASP Città di Bologna alla loro riapertura ordinaria;
- 2) Garantire la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento negli orari di chiusura dei Servizi Sociali Territoriali e dei Servizi specialistici di ASP Città di Bologna dei distretti del territorio metropolitano per le 24 ore per quanto riguarda il territorio di Bologna;
- 3) Attivare progetti di intervento individualizzati a breve termine per la soluzione dell'emergenza predisponendo nel contempo l'invio ai SST;
- 4) Garantire la corretta valutazione dei soggetti che si rivolgono al pronto soccorso cittadini per prevenire ricoveri inappropriati per motivi sociali.

Art. B.4 – IMPEGNI DEI COMUNI DELL'AREA METROPOLITANA

Alla luce dell'importanza della valutazione sociale in emergenza, i Comuni dell'Area metropolitana si impegnano a:

1. Aggiornare il sistema informativo, allegando i principali documenti;
2. Inviare comunicazione al PRIS circa situazioni che potrebbero cadere con una certa probabilità in una delle sue aree di intervento;
3. Farsi carico prontamente della presa in carico all'apertura dei servizi.

Art. B.5 – IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il servizio PRIS si caratterizza in quanto punto di accesso sovraterritoriale (Centrale Operativa Telefonica) e risponde ad un numero di telefono dedicato.

La Centrale Operativa Telefonica è attiva 24 ore su 24 ed è riservata alle Forze dell'Ordine, alla Polizia Locale, ai Servizi Sanitari (Ospedali) e ai Servizi di prossimità di ASP Città di Bologna.

Essa interviene gestendo telefonicamente la situazione di urgenza preoccupandosi di attivare, qualora la chiamata richieda una valutazione professionale immediata, l'Assistente Sociale reperibile che si reca preferibilmente presso gli uffici della Polizia

Locale (Forze dell'Ordine in genere) del territorio o presso il luogo in cui si è verificata l'emergenza (Ospedale, abitazione, etc.).

Nell'ipotesi di intervento su minore, tale nucleo professionale reperibile h24 svolge un'istruttoria tecnica qualificata e, ove necessario, provvede:

- a) all'immediata protezione del minore redigendo un documento di sintesi dell'intervento effettuato, da considerarsi presupposto indispensabile per:
 - l'adozione del provvedimento d'urgenza ex art. 403 c.c.;
 - l'attivazione di un collocamento in luogo protetto.
- b) all'immediata protezione assistenziale di persone non autosufficienti o con disabilità o persone incapaci naturali che vivono una situazione di esposizione emergenziale, attivando le forme di assistenza messe a disposizione della rete delle risorse del PRIS destinate a questa tipologia di persone.

Il Pris è in grado di attivare progetti d'intervento individualizzati a breve termine, per la soluzione dell'emergenza predisponendo nel contempo l'invio della segnalazione ai Servizi sociali competenti, l'assistenza educativa domiciliare. Al fine di favorire l'integrazione del complesso degli interventi in essere secondo la logica "per profili".

La presa in carico del caso resta affidata al PRIS fino a che non viene individuato il SST cittadino/metropolitano/extrametropolitano a cui il caso compete.

Art. B.6 – INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE

L'individuazione della rete di risorse da utilizzare (strutture ad hoc, famiglie ed alberghi), oltre che le modalità di fruizione delle stesse relativamente al collocamento di famiglie con minori, adulti, disabili e anziani, è a cura dei distretti coinvolti nel Servizio.

La mappatura delle risorse a disposizione del PRIS andrà, di volta in volta, ad integrare il documento riassuntivo delle risorse messe a disposizione dai distretti con le informazioni messe a disposizione del PRIS da parte dei Servizi Sociali Territoriali.

È a cura dei distretti coinvolti nel servizio l'individuazione della rete di risorse residenziali o domiciliari da utilizzare, oltre che le modalità di fruizione o attivazione delle stesse.

Art. B.7 – COLLOCAMENTO PROTETTO DI MINORI

Il PRIS si serve della rete di risorse attiva (comunità di pronta accoglienza) in grado di garantire accoglienza immediata e protetta per i minori in condizioni di abbandono e grave pregiudizio.

Il minore oggetto dell'azione del provvedimento di protezione potrà essere accompagnato con la collaborazione delle FFOO, in particolare della Polizia Locale, nel luogo individuato e, se strettamente necessario, anche dall'Assistente Sociale PRIS intervenuto.

Se necessario l'assistente sociale del PRIS potrà attivare il servizio taxi laddove non sussistano problemi di ordine pubblico o di sicurezza per il minore e per l'assistente sociale.

Art. B.8 – COLLOCAMENTO PROTETTO DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI, CON DISABILITÀ O INCAPACI NATURALI

Il PRIS si serve della rete di risorse attiva (strutture residenziali socioassistenziali o sociosanitarie e interventi per la domiciliarità) in grado di garantire accoglienza immediata e protetta o assistenza al domicilio per le specifiche tipologie di disagio.

La persona oggetto dell'intervento potrà essere accompagnata nel luogo individuato ricorrendo al servizio NCC o ambulanza e, se strettamente necessario, anche dall'Assistente Sociale PRIS intervenuto.

ART. B.9 – SUPPORTO A MINORI IN STATO DI GRAVIDANZA

In presenza di ragazze minorenni incinte che si rivolgono al servizio Spazio Giovani per un'eventuale interruzione volontaria di gravidanza, il PRIS viene contattato da quest'ultimo nei suoi orari di apertura.

Il PRIS reperisce tutte le informazioni disponibili tramite i servizi informativi per i quali ha l'accesso e attiva un colloquio con la giovane al termine del quale stila una relazione in collaborazione con la Psicologa di Spazio Giovani, valutando anche l'opportunità di condividere tale relazione con la famiglia dell'interessata.

In seguito viene attivato il Giudice Tutelare che valuta il caso e comunica la sua decisione. Qualora vi sia l'autorizzazione da parte del Giudice Tutelare a procedere con l'interruzione volontaria di gravidanza, la minore viene indirizzata ad un ospedale cittadino.

Il PRIS viene coinvolto nell'accompagnamento della giovane al presidio ospedaliero indicato solo nel caso in cui non sia presente nessuna figura adulta nella rete parentale o amicale della minore.

Art. B.10 – SUPPORTO A PERSONE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Il PRIS gestisce il servizio di supporto alle persone vittime di violenza di genere che si rivolgono al numero di pubblica utilità nazionale 1522 nei giorni e negli orari in cui non è attiva Casa delle Donne, il referente operativo individuato per gestire il servizio a livello territoriale.

I giorni e gli orari di competenza del PRIS sono quindi i seguenti:

- dal lunedì al venerdì, dalle ore 00.00 alle ore 9.00 e dalle ore 17.00 alle ore 00.00;
- sabato e domenica, dalle ore 00.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 00.00.

Negli orari di competenza del PRIS, le chiamate al numero 1522 vengono dirottate al centralino delle Forze dell'Ordine, le quali contattano il PRIS. L'Assistente sociale individuato dal PRIS provvede al colloquio e all'eventuale collocazione in luogo protetto della persona interessata.

L'Assistente sociale provvede inoltre alla trasmissione della documentazione al SST competente nel primo giorno feriale successivo all'intervento.

Art. B.11 - SUPPORTO OSPEDALI (S.O.)

Per quanto specificamente riferito al Supporto Ospedali, il PRIS opera a stretto contatto con i Servizi Territoriali Socio Sanitari e risponde alla necessità rilevate dagli Ospedali cittadini in merito agli accessi al pronto soccorso generale, ortopedico e medicina d'urgenza con eventuale trasferimento in OBI, di persone di norma anziane, con lo scopo di prevenire ricoveri inappropriati per motivi sociali.

Nell'ambito della reperibilità assicurata dal PRIS, viene garantito l'intervento diretto presso il P.S. degli ospedali cittadini, nelle fasce orarie dalle 8.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8.00 alle 13.00 il sabato, su richiesta dell'infermiera di continuità, per l'effettuazione di valutazione multidimensionale del caso/i individuato/i presso PS/OBI (indicativamente entro 2/3 ore dalla segnalazione).

La prima fase dell'intervento, conclusa l'attività di raccordo con l'infermiere di continuità che ha effettuato la prima valutazione, è l'effettuazione di UVM con le figure sanitarie e ricorrendo agli strumenti e alle modalità in uso presso i Servizi Sociali Territoriali. Completata la valutazione sociosanitaria, si procede all'attivazione di percorsi alternativi ad un ricovero ospedaliero che si rivelerebbe inappropriato, supportando il rientro presso l'abitazione, attivando le risorse assistenziali a disposizione e/o attivando la rete familiare/amicale di supporto, se presente.

L'assistente sociale del PRIS, sulla base degli elementi emersi, fornisce una risposta al bisogno espresso e redige un report d'intervento che viene trasmesso ai servizi sociali di competenza.

Le risorse assistenziali a disposizione per prevenire il ricovero ospedaliero inappropriato possono essere:

- interventi di supporto al domicilio attivabili con tempestività;
- accoglienza residenziale in ambito socio sanitario ad accesso diretto;
- altre forme di assistenza messe a disposizione nella rete delle risorse del PRIS destinate a questa tipologia di persone.

Art. B. 11 bis – OPERATIVITÀ DEL SERVIZIO

Il servizio PRIS è operativo 24h/24h durante l'intera settimana.

Il PRIS attiva le prestazioni che debbono essere erogate al di fuori del normale orario di funzionamento dei Servizi Sociali Territoriali e dei Servizi specialistici di ASP Città di Bologna, e risponde ai bisogni di natura sociale che non possono attendere la riapertura dei servizi.

Per la Città di Bologna, il PRIS è attivo 24 ore 7 giorni su 7, anche in apertura dei SST per i casi non in carico ai suddetti servizi o per affrontare situazioni non programmabili, quali sgomberi/sfratti, situazioni di abbandono di persona non autosufficiente, sui quali il SST non abbia la possibilità di programmare il proprio intervento.

Art. B.12 – GESTIONE CHIAMATE IN ORARIO h24 AMBITO TERRITORIALE DEL COMUNE DI BOLOGNA

La Centrale Operativa Telefonica garantisce la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento nell'arco delle 24 ore; riceve la chiamata dalle FFOO/Servizi Ospedalieri e dai Servizi di Prossimità, svolge una prima analisi del caso segnalato, verificando la sussistenza delle condizioni di necessità immediata di intervento. Qualora il bisogno risulti indifferibile o la situazione si presenti con caratteristiche di particolari vulnerabilità, anche nei casi conosciuti e/o in carico ai servizi territoriali, si attiva l'assistente sociale reperibile che garantisce l'istruttoria tecnica qualificata ed effettua invii appropriati ai SST.

Art. B.13 – GESTIONE CHIAMATE IN ORARIO h24 AMBITO SOVRA-TERRITORIALE

La Centrale Operativa Telefonica riceve la chiamata dalle FFOO/Servizi Ospedalieri, svolge una prima analisi del caso segnalato, verificando la sussistenza delle condizioni di necessità immediata di intervento.

Trasmette il recapito telefonico del Servizio Sociale competente, individuandolo sulla base delle indicazioni reperite dalle tabelle (vedi sezione allegati).

Nei territori dei distretti dell'area metropolitana, in orario di apertura dei servizi, il PRIS garantisce, nell'arco delle 24 ore, il servizio di call center, rimandando al servizio sociale competente la prosecuzione dell'intervento; negli orari di chiusura è garantita la reperibilità dell'Assistente Sociale del PRIS.

Art. B.14 – REPERIBILITA' DELLA CENTRALE OPERATIVA E DEI SST E DI ASP IN AMBITO SOVRATERRITORIALE

La reperibilità della Centrale Operativa e dell'A.S. del PRIS nell'ambito sovraterritoriale è garantita nelle fasce orarie di chiusura dei Servizi di ASP e dei SST dei diversi territori nei seguenti orari:

Tabelle riepilogative.

Orario	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
0,00							
1,00							
2,00							
3,00							
4,00							
5,00							
6,00							
7,00							

8,00							
9,00							

9,00							
10,00							
11,00							
12,00							
13,00							
14,00							

14,00							
15,00							
16,00							
16,30							
16,30							
17,00							
18,00							

19,00							
20,00							
21,00							
22,00							
23,00							
0,00							

	Orario di intervento PRIS
	Orario di intervento Servizi Sociali Territoriali

N.B. L'orario dei Servizi Sociali Territoriali varia nei diversi Distretti, pertanto la tabella rappresenta l'estensione massima possibile del PRIS tranne per le specificazioni sotto riportate.

Gli orari dettagliati di funzionamento del PRIS in relazione all'apertura dei relativi Servizi Sociali Territoriali sono quelli sotto riportati nelle tabelle soprastanti tranne che per i due territori sotto indicati.

Per quanto riguarda il Circondario imolese, la reperibilità del PRIS deve essere garantita:

- da settembre a giugno, dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 00.00, tranne il martedì pomeriggio nel quale il SST rimane in servizio dalle 15.00 alle 17.45, nonché per l'intera giornata del sabato e della domenica;

- nei mesi di luglio e di agosto, dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 00.00, nonché per l'intera giornata del sabato e della domenica.

Per quanto riguarda il Distretto Pianura Est, la reperibilità del PRIS deve essere garantita dal lunedì al venerdì, dalle 00.00 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 00.00, nonché per l'intera giornata del sabato e della domenica.

Per quanto riguarda il Distretto di San Lazzaro la reperibilità del PRIS deve essere garantita dal lunedì al venerdì dalle 00.00 alle 9.00 e dalle 14.00 alle 00.00, nonché per l'intera giornata del sabato e della domenica.

Per l'ambito territoriale del Comune di Bologna e dei distretti, l'Assistente Sociale del PRIS è attivabile anche durante l'apertura dei SST e Servizi Sociali dedicati.

In tutti i casi l'operatore PRIS dovrà compilare il report d'intervento e inviarlo tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica del Servizio Sociale competente.

Art. B.15 – GESTIONE CHIAMATE OSPEDALI PER PREVENZIONE DI RICOVERI INAPPROPRIATI

Per quanto riferito al Supporto agli Ospedali cittadini il PRIS è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00. Sono esclusi i giorni festivi.

Art. B.16 – I SOGGETTI SEGNALANTI

I soggetti segnalanti sono:

- 1) le Forze dell'Ordine;
- 2) gli Ospedali cittadini e provinciali;
- 3) i Servizi di prossimità di ASP Città di Bologna;
- 4) i Sindaci e Assessori di turno.

In merito ai servizi di prossimità, Città Prossima - Help Center, oltre alla segnalazione telefonica per tutte le persone in condizione di grave vulnerabilità, per tutti i casi in cui è presente un minore, nuclei con minori, donna in stato di gravidanza oltre il sesto mese o in presenza di un anziano, deve procedere alla segnalazione via e-mail e/o telefonata in cui fornire gli elementi a disposizione.

Durante il Piano Freddo il servizio PRIS verrà coinvolto da ASP Città di Bologna nelle modalità organizzative.

I SST non sono tra i soggetti segnalanti; qualora, nell'ambito della gestione di casi in emergenza, riguardanti persone già in carico, o che si presentano allo sportello sociale, è prevedibile un ricorso ai servizi di pronto intervento in orario di chiusura del servizio, è opportuno che il Responsabile del Caso invii al PRIS una segnalazione sul caso ed eventuali indicazioni operative.

In considerazione del fatto che il servizio Città Prossima - Help Center di ASP Città di Bologna monitora quotidianamente la presenza di persone in strada, sia attraverso attività mobile sia in postazione fissa, si ritiene opportuno richiedere una stretta connessione tra l'attività del Servizio di PRIS e i servizi sopra citati, rivolti precisamente alla popolazione adulta senza dimora, o comunque presente in strada, per agire un'ottimizzazione delle risorse e degli investimenti.

In forma residuale, nel caso la situazione emergenziale venga segnalata al servizio sociale territoriale in orario di chiusura dei servizi, è possibile la segnalazione al PRIS per l'attivazione dei percorsi di protezione.

Art. B.17 – INDIVIDUAZIONE ED ATTRIBUZIONE DEL CASO AL SST COMPETENTE

La modalità di individuazione del SST competente e la conseguente attribuzione della competenza del caso verranno stabilite tramite l'accesso al sistema Garsia e/o all'anagrafe comunale, e/o tramite colloquio diretto o telefonico con l'utente, presa visione di documenti di identità dello stesso e confronto con le FFOO interessate, e rispetterà la seguente sequenza operativa:

- Verifica di una eventuale presa in carico da parte dei servizi;
- Verifica della residenza dell'utente;
- Verifica dell'ultimo domicilio dell'utente.

In mancanza delle suddette informazioni il criterio di assegnazione del caso al SST pertinente è: per i comuni del territorio metropolitano, il luogo in cui si manifesta il bisogno (comando/ospedale/strada); per il comune di Bologna si adotterà il criterio della rotazione.

L'aggiudicatario si impegna a osservare rigorosamente il pieno rispetto della riservatezza e delle regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento del servizio. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere comunicate o cedute a terzi.

È a cura dell'aggiudicatario mettere in pratica le normali norme di conservazione dei dati, specie quelli personali, che acquisirà attraverso il sistema Garsia, l'anagrafe comunale od ogni altra banca dati di cui si debba servire e di cui abbia delega ad accedere.

Art. B.18 – PROCEDURA EX ART 403 C.C.

Art. 403 c.c.: *“(Intervento della Pubblica Autorità a favore dei minori). Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere alla educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in un luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione”.*

Si distinguono i seguenti esiti degli interventi attivati d'urgenza:

- Il Minore rimane presso il nucleo genitoriale, con l'apertura di una presa in carico che sarà immediatamente trasferita al SST di competenza per la valutazione e l'attivazione degli opportuni interventi, anche a carattere domiciliare;
- Il Minore viene allontanato dal nucleo, attraverso le forme dell'affidamento consensuale (ex artt. 2 e 4 L. n. 184/83, mod. L. n. 149/2001); i genitori esprimono cioè il loro assenso affinché il minore nella situazione di pregiudizio venga collocato presso familiari o terzi ritenuti in grado di garantire ed esercitare protezione. Tale collocazione deve essere ritenuta protettiva da parte dell'A.S. che interviene nella situazione di emergenza;
- Il Minore viene fatto oggetto di un allontanamento ex art. 403 c.c., non potendosi mettere in atto forme alternative e meno invasive, a protezione dello stesso.

I provvedimenti ex art. 403 c.c. emanati nell'ambito delle funzioni di Pronto Intervento sono firmati dal dirigente dei Servizi alla Persona di Asp Città di Bologna o per suo ordine, in base al conferimento della funzione da parte del Comune di Bologna tramite il contratto di Servizio.

Il PRIS cura l'iter dell'emanazione del provvedimento amministrativo ex art. 403 c.c., predisponendone la trasmissione all' Autorità Giudiziaria.

La notifica agli interessati, adulti esercenti la responsabilità genitoriale, sarà curata attraverso l'Assistente Sociale del PRIS.

ASP Città di Bologna garantisce le funzioni di coordinamento e raccordo, in particolare con i Servizi Sociali Territoriali del Comune di Bologna e dei Distretti/Comuni al fine della successiva presa in carico dei casi.

Qualora il PRIS venga contattato per casi che coinvolgano minori, l'A.S. reperibile stabilisce quale sia l'intervento di protezione necessario da attivare nell'immediatezza.

Acquisisce gli elementi conoscitivi disponibili e, se le circostanze lo necessitano, può dare indicazioni telefoniche affinché il minore sia posto in condizioni di protezione. In tutti i casi, ove manchino elementi chiari ed inequivocabili di valutazione, l'A.S. interviene direttamente procedendo a colloquio con i soggetti interessati dopo aver acquisito le informazioni da parte delle FFOO/PL presenti o degli altri soggetti invianti (Ospedali).

Ove opportuno/necessario l'A.S. può procedere, accompagnato dalle FFOO, alla ricerca dei genitori o dei parenti entro il 4° grado dell'utente.

Ad ogni intervento l'A.S. compone una relazione che individua l'identità del minore (sulla base dei dati forniti dalle FFOO/PL presenti) e sintetizza gli elementi essenziali raccolti sulla condizione del minore e sulla situazione di pregiudizio riscontrata. Tale relazione costituisce la motivazione del provvedimento ex art. 403 c.c. che verrà emanato nell'immediatezza su ordine del Responsabile del PRIS o suo delegato.

Se nella situazione di emergenza il minore è solo e i genitori non risultano reperibili, la formalizzazione del provvedimento ex art. 403 c.c. potrà avvenire nelle ore immediatamente successive all'intervento poiché si procederà a notifica nel momento in cui vengono reperiti i genitori. La formalizzazione può essere differita nei seguenti casi:

- Verifica dell'esistenza di altri provvedimenti in essere (provvedimenti ex art. 403 c.c. emessi da altri servizi, decreti dell'autorità giudiziaria regionale/nazionale);
- Verifica dell'identità di eventuali parenti che reclamino la potestà e/o affidamento del minore e delle condizioni sociali sufficienti a garantire l'assenza di uno stato di pregiudizio del minore.

La tempestiva trasmissione del provvedimento alla Procura Minori avverrà a cura del PRIS e sarà contestuale alla trasmissione di tutta la documentazione al Servizio Sociale individuato come territorialmente competente.

Art. B.19 – I SERVIZI SANITARI EX ART 403 C.C.

Qualora, da parte dei genitori/esercenti la responsabilità genitoriale, venga rifiutato il ricovero "per accertamenti clinici ritenuti indispensabili per chiarire le cause delle lesioni nell'esclusivo interesse della salute del bambino" e/o si ritenga che il minore si trovi in condizione di grave pregiudizio per cui ricorra la necessità inderogabile e urgente di porlo in luogo protetto e sicuro, i SSO, insieme con il Pediatra, attivano:

- In orario di servizio il SST di competenza in relazione alla residenza del minore oppure, in caso ci fossero difficoltà a reperire il SST, il Servizio PRIS (Centrale Operativa Telefonica) che si farà carico di prendere contatto con il SST di residenza del minore;
- Fuori dell'orario di servizio il Servizio PRIS che gestirà direttamente e in prima persona il problema.

In entrambi i casi, nel corso del contatto telefonico, i SSO si preoccuperanno di:

- Spiegare le problematiche emerse;
- Preannunciare l'invio di documentazione scritta;
- Indicare la sede in cui si trova il minore;
- Comunicare il nominativo del Medico di riferimento e il suo recapito telefonico;
- Inviare, tramite posta elettronica, una sintetica relazione mettendo per iscritto quanto anticipato telefonicamente e cioè gli elementi clinici emersi e i dati comportamentali del bambino e/o dell'adulto che orientano per una situazione di grave pregiudizio del minore che ha necessità inderogabile di essere collocato con urgenza in ambiente protetto.

Il SST (nel primo caso) o il PRIS (nel secondo caso) provvederanno ad effettuare istruttoria tecnica qualificata per verificare se ricorrono le condizioni ex art. 403 c.c.

Come procedere:

Dopo aver raccolto tutte le informazioni relative alla situazione del minore, avere spiegato ai genitori/esercanti la responsabilità genitoriale che alla luce dell'anamnesi raccolta e delle informazioni reperite:

- Il bambino necessita di ricovero in Ospedale per accertamenti e cure del caso;
- Il ricovero è urgente e indifferibile e nell'esclusivo interesse della salute del bambino;
- Questo interesse è preoccupazione primaria del SSO così come del Pediatra, del Servizio PRIS e certamente lo è anche dei genitori/esercanti la responsabilità genitoriale.

Preso atto che, nonostante tutto, i genitori/esercanti la responsabilità genitoriale rifiutano il ricovero, le A.S. del PRIS provvederanno all'emanazione del provvedimento ex art. 403 c.c. e si preoccuperanno di:

- Stendere la relazione di accompagnamento al provvedimento;
- Consegnare il provvedimento all'Ospedale;
- Notificare lo stesso alla famiglia;
- Inviare la segnalazione alla A.G.

In caso in cui le A.S. coinvolte non provvederanno all'attivazione del procedimento ex art. 403 c.c., anche in discordanza con la valutazione della struttura Ospedaliera, consegneranno all'Ospedale il rapporto dell'intervento effettuato con indicazione delle motivazioni che non hanno reso necessaria l'applicazione del provvedimento ex art. 403 c.c. Il Pediatra/SSO valuterà comunque se inviare comunque segnalazione all'A.G.

Nel caso che il bambino non presenti necessità assistenziali sanitarie immediate che giustifichino il ricovero in Ospedale, ma non possa essere dimesso a domicilio in quanto ricorrono gli estremi richiamati dall'art. 403 c.c. (condizione di pregiudizio, urgenza e necessità inderogabile di essere collocato in ambiente protetto), il PRIS Metropolitano viene contattato dai SSO, in orario di chiusura dei SST, in merito ad un'eventuale accoglienza in ambiente non sanitario.

Nei casi in cui al termine del ricovero del bambino, risulti necessario collocare il minore in ambiente adeguatamente protetto e riservato i SSO, in orario di chiusura dei SST, prenderanno contatto con il PRIS Metropolitano per valutare l'eventuale emissione del provvedimento ex art. 403 c.c. (vedi sopra).

Art. B.20 – REPORTISTICA DI SERVIZIO

Il servizio prevede l'utilizzo del sistema Garsia per la raccolta e l'aggiornamento di tutti i dati relativi agli interventi del PRIS e dei servizi integrati.

Il servizio prevede inoltre la redazione di report specifici su ogni intervento, nonché report annuali come di seguito specificati:

1. Report per ogni intervento del PRIS;
2. Report a richiesta su specifici fenomeni;
3. Report annuale da presentare entro il 31/12 di ciascun anno, contenente un'analisi qualitativa e quantitativa delle tipologie di servizio offerto. Si richiede in particolare un'analisi dettagliata sui seguenti aspetti:
 - Numero di interventi eseguiti suddivisi per mese in modo da avere una panoramica immediata dei picchi d'intervento;
 - Servizi segnalanti;
 - Tipologia di utenza (adulti, anziani, disabili, minori, minori stranieri non accompagnati, nuclei);
 - Tipologia di bisogno richiesto;
 - Esito degli interventi (accoglienza in strutture per adulti, per anziani, per disabili, ex art. 403 c.c., alberghi, ecc.);

- Competenza del servizio nella Città di Bologna (SST, SBS, Protezioni Internazionali) e nella Città metropolitana;
- Nazionalità degli utenti.

Art. B.21 – MONITORAGGIO

Il servizio viene diretto da ASP Città di Bologna.

Il coordinamento e monitoraggio vengono effettuati attraverso la costituzione di tre gruppi di lavoro:

1. Gruppo di pilotaggio: coordinato dal Comune di Bologna con il supporto di ASP Città di Bologna nella direzione dei servizi, svolge la funzione di monitoraggio del servizio garantendo l'integrazione e l'implementazione rispetto al Sistema dei Servizi Sociali Territoriali. E' composto dai Responsabili degli Uffici di Piano, dai Referenti distrettuali dei SST e dal coordinamento del servizio PRIS.
2. Gruppo operativo: attua le linee assunte dal gruppo di pilotaggio, rileva i bisogni e le criticità emergenti, garantisce il raccordo operativo tra interventi PRIS e SST, cura l'aggiornamento delle informazioni rispetto alle risorse a disposizione del PRIS, anche in collaborazione con i SST circa l'aggiornamento degli stessi, a cui il Servizio deve raccordarsi per gli invii, cura la raccolta e l'elaborazione dei dati. È coordinato da ASP Città di Bologna e comprende gli operatori dei servizi e il coordinamento del servizio PRIS.
3. Coordinamento operativo del servizio: a cura del gestore, settimanalmente il coordinamento del gruppo di valutazione professionale delle Assistenti Sociali omogeneizza le linee di intervento. Cura il raccordo con gli operatori della centrale telefonica; valuta e predispone delle azioni circa la prosecuzione dell'intervento dei casi in carico al Servizio; stabilisce il calendario di affiancamento ed inserimento all'interno del gruppo operativo delle nuove risorse nel nucleo professionale, garantendone l'apprendimento delle linee operative e procedure di erogazione del servizio; implementa i protocolli e le procedure indicate dalla funzione di Coordinamento del Servizio incaricata dall'ASP Città di Bologna.

Inoltre il coordinamento del servizio PRIS è chiamato a partecipare agli incontri che si rendono necessari, convocati da ASP Città di Bologna e dall'Area Welfare del Comune di Bologna e a cui sono invitati anche i Distretti, inerenti tematiche che coinvolgono il servizio stesso e altri servizi della rete cittadina.

Art. B.22 – ORGANICO E PRESTAZIONI DELL'AGGIUDICATARIA

L'appaltatore si impegna a collocare nei servizi personale in possesso di adeguato titolo di studio relativo a specifiche competenze professionali utili allo svolgimento del servizio; di esperienza e formazione professionale adeguata alle particolari problematiche nell'ambito del pronto intervento sociale e alla natura delle prestazioni richieste.

Il servizio dovrà essere garantito da:

- n. 1 coordinatore gestionale per 4 h/settimanali;
- n.1 coordinatore tecnico di servizio (educatore professionale e/o assistente sociale) per 36 h/settimanali;
- 1 Assistente Sociale h24/365 giorni all'anno;
- 1 referente notturno dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 00.00 (4 ore giornaliere);
- 1 referente notturno dalle 00.00 alle 8.00 (8 ore giornaliere) con indennità di reperibilità
- 1 referente dalle 18.00 alle 00.00 (6 ore giornaliere) durante il sabato, la domenica e i giorni festivi;
- 1 referente dalle 00.00 alle 18.00 (18 ore giornaliere) durante il sabato, la domenica ed i giorni festivi con indennità di reperibilità;
- Servizio di Centrale telefonica per 38 h/settimanali.

Dovranno essere previsti 30 minuti di compresenza tra gli operatori alla fine di ogni turno per garantire un adeguato passaggio di consegne.

L'appaltatore dovrà garantire, inoltre, quali prestazioni minime:

- assistente sociale "esperto" per attività di coordinamento e di back office tecnico/amministrativo relativo agli interventi svolti;
- valutazioni professionali adeguate, intervenendo sul luogo con personale specializzato;
- attività di presa in carico del caso fino all'assegnazione al servizio sociale territoriale competente;
- attività di compilazione documentazione, aggiornamento, archiviazione del materiale necessario;
- utilizzo del sistema informativo "Garsia" secondo le disposizioni di ASP Città di Bologna;
- messa a disposizione, se necessario, di n. 30 kit di beni di prima necessità (latte, pannolini, prodotti per l'igiene personali) in particolare ai nuclei madre/bambino o anche per soli adulti per la durata di n. 3 giorni.

Art. B.23 – FORMAZIONE E SUPERVISIONE

L'appaltatore cura l'aggiornamento professionale del proprio personale e garantisce la necessaria supervisione del servizio. Si impegna, inoltre, a consentire al proprio personale la fruizione di formazione specifica sulla materia del Pronto Intervento, della tutela dei minori e di altri ambiti correlati, indicata da Asp città di Bologna.

Il personale che l'appaltatore incaricherà dei servizi necessari alla realizzazione delle attività per il periodo dell'appalto dovrà essere costantemente adeguato, per numero e qualità, alle necessità del servizio. L'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti. Deve, altresì, osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando inoltre al Comune, entro 15 giorni dalla firma del contratto, gli estremi della iscrizione agli Istituti Previdenziali e Assicurativi. L'appaltatore è obbligato a far osservare dal proprio personale tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e le disposizioni che venissero di volta in volta comunicate da ASP Città di Bologna, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare. L'appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato del personale dipendente.

Si precisa che ASP, al fine di mantenere la qualità del servizio, si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione di operatori che verranno ritenuti non idonei, sulla base di valutazione motivata, per lo svolgimento delle attività loro affidate. L'appaltatore dovrà quindi provvedere alla sostituzione, entro dieci giorni dalla comunicazione motivata. Dovrà inoltre fornire un'adeguata copertura assicurativa a tutto il personale dipendente. Alla scadenza dell'appalto, o in caso di anticipata risoluzione dello stesso, ASP sarà sollevata da qualsiasi responsabilità relativa al personale messo a disposizione dall'appaltatore per il servizio richiesto.

DISCIPLINARE DI GARA
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRONTO
INTERVENTO SOCIALE SOVRATERRITORIALE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA "CITTA' DI BOLOGNA"

1. PREMESSE

1.1. INFORMAZIONI GENERALI

Con determina a contrarre n. del 2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di Pronto Intervento Sociale Sovraterritoriale – d'ora in avanti PRIS – in capo ad ASP "Città di Bologna" per anni tre con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni, oltre eventuale proroga tecnica di sei mesi ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60, 95, 143 e 143 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Il servizio si svolge nella città di Bologna [codice NUTS: ITD55] e consiste, come meglio precisato nel Capitolato Tecnico (all. 6):

Erogazione dei servizi e svolgimento delle attività relative alla gestione del servizio Pronto Intervento Sociale sovraterritoriale H24 (PRIS) integrato con alcuni servizi accessori.

Il PRIS è un servizio previsto dalla L.N. 328/00 che lo riconosce come livello essenziale di assistenza da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale. La Legge R.E.R. 2/2003 lo prevede nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Il PRIS interviene nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno stessa.

Si configura, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, come soggetto preposto agli interventi necessari per rispondere alle necessità di bisogno indifferibile ed urgente, in particolare per i casi che ancora non siano assunti in carico da parte degli SST competenti territorialmente.

I dati della presente procedura sono:

CIG: **8144714E9A**

CUI: 03337111201201900007

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott. ssa Irene Bruno Dirigente Servizi alla Persona ad interim dell'ASP Città di Bologna.

1.2. INFORMATIZZAZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura di gara si svolge, ai sensi dell'art. 40, comma 2, del Codice, attraverso il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia Romagna (in seguito SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura è indispensabile:

- un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR n. 445/2000;

- La registrazione al SATER con le modalità di seguito indicate.

A mente dell'art. 52 del Codice, le offerte, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

La necessaria registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e comunque con la presentazione dell'offerta, dà per valida e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti:

- 1) Determina a contrarre n. del 2019 cit., coi relativi allegati:
 - a) Schema di bando/disciplinare di gara
 - b) Schema di Capitolato tecnico
 - c) Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
- 2) Bando di gara (sintetico) pubblicato in GURI e GUCE;
- 3) Disciplinare di gara, con i seguenti allegati:
 - All. 1 Modulo per domanda di partecipazione;
 - All. 2 Schema di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
 - All. 3 Istruzioni per al compilazione del DGUE;
 - All. 4 Modulo di offerta economica;
 - All. 5 Schema di Condizioni generali di contratto/contratto
 - All. 6. Capitolato tecnico;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.aspbologna.it>.

2.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo: asp@pec.asp.aspbologna.it, almeno 15 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle

offerte, mediante pubblicazione in forma anonima al suddetto indirizzo internet <http://www.aspbologna.it>, sezione "Bandi di gara – avvisi, bandi e inviti".

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese all'indirizzo PEC: asp@pec.aspbologna.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica, o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto il servizio in questione presenta carattere di omogeneità e pertanto non appare suddivisibile in lotti prestazionali, in conformità alle categorie o specializzazioni del settore economico di riferimento.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale)) S (secondari a)	Importo
1	Servizio Pronto Intervento Sociale Sovraterritoriale (PRIS)	85320000-8	P	€ 1.252.388,86
Importo totale a base di gara				€ 1.252.388,86

L'importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 .

L'appalto è finanziato con il bilancio ordinario della stazione appaltante.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari a complessivi euro 1.201.388,85 considerando un costo pari a euro per ogni ora di servizio, calcolati sulla base dei seguenti elementi: retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva del settore (v. in particolare il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle cooperative del settore socio sanitario – assistenziale – educativo e di inserimento lavorativo, figura professionale Assistente sociale.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto è di **anni 3** (tre), decorrenti dalla data della stipula del relativo contratto.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata massima pari ad ulteriori **anni 2** (due), La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno due mesi prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione o di rinnovo potrà essere ulteriormente modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Il valore stimato di tale ulteriore proroga tecnica di massimo sei mesi è di € , IVA esclusa

Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad euro **2.755.255,50** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI, purché non rivesta la

qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list**, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVC pass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale minimo annuo riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018), pari ad almeno il 80% del valore complessivo stimato annuo del presente appalto.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire il possesso da parte dell'aggiudicataria della capacità economico finanziaria necessaria a far fronte agli oneri del presente appalto e garantire così la corretta esecuzione e continuità del servizio.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

b) Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto, riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili (2016, 2017 e 2018), pari ad almeno il 25 % del fatturato totale, IVA esclusa.

Il settore di attività è il servizio sociale professionale.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire la necessaria specializzazione professionale della ditta aggiudicataria nello specifico ambito in cui si inserisce l'appalto da conferire.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice,

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice, l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio (anni 2016, 2017 e 2018), almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente appalto (servizi di assistenza sociale professionale) di importo minimo pari a € ... (IVA esclusa).

Tale requisito è richiesto al fine di garantire la capacità tecnica e professionale necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto e la continuità del servizio, avuto riguardo altresì alla peculiarità dell'utenza.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ogni altro documento ritenuto utile allo scopo dalla stazione appaltante.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- ogni altro documento ritenuto utile allo scopo dalla stazione appaltante.

b) Disponibilità in organico di n. assistenti sociali dipendenti muniti della patente B con esperienza almeno 2 anni.

Tale requisito viene richiesto al fine di garantire la capacità tecnica e professionale necessaria per la corretta esecuzione dell'appalto (con particolare riferimento al personale impiegato) e la continuità del servizio, avuto riguardo altresì alla peculiarità dell'utenza.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante una delle seguenti modalità:

- Curriculum dettagliato di tutto il personale dedicato al servizio in questione e copia dell'ultima busta paga di ciascuno di essi (con riferimento alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione);
- ogni altro documento ritenuto utile allo scopo dalla stazione appaltante.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura, oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 7.1**, deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 7.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **punto 7.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato

dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e, per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale, si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il requisito di cui al precedente punto **7.3 lett. a)** (svolgimento di servizi analoghi negli ultimi tre anni) deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.

Il requisito relativo alla disponibilità di almeno 8 autisti in organico di cui al **punto 7.3 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Per quanto riguarda i requisiti professionali o esperienze professionali pertinenti richieste al punto 7.3 lett. a) e b), il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta obbligatoriamente tre subappaltatori.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**:

- l'omessa dichiarazione della terna;
- l'indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre;
- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

È consentita l'indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna, comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (€1.252.388,86) e precisamente di importo pari ad € , salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva**, ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti o in assegni circolari, con versamento presso la sede amministrativa della stazione appaltante, ovvero mediante bonifico bancario presso la tesoreria della stazione appaltante Unicredit s.p.a. **IBAN: IT95X0200802461000103016973**;
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

In ogni caso, tanto la garanzia fideiussoria provvisoria quanto quella definitiva, dovranno essere conformi agli schemi di cui al D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19.1.2018.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in formato elettronico sul SATER, in una delle seguenti forme:

- in originale, sotto forma di documento informatico, ai sensi del D. lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante, corredato da: a) autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; b) ovvero da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi del surrichiamato decreto;
- sotto forma di copia informatica di documento cartaceo, secondo le modalità previste dall'art. 22, comma 2, del D. lgs. n. 82 del 2005. In tali casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2, del D. lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà essere costituito: a) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; b) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante, c) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice, solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un **importo pari a € 35,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017, pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta, la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVC pass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire scrupolosamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e **non oltre il termine perentorio delle ore 18.00 del giorno 2019.**

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può presentare una nuova offerta che, all'atto dell'invio, invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salva diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del predetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione, che comunque potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamento degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della stazione appaltante ove, per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il termine perentorio previsto.

A questo proposito, trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si consiglia di avviare e concludere per tempo la collocazione dell'offerta sul SATER, evitando di procedere nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utili.

In ogni caso, il concorrente esonera la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsivoglia natura, mancato funzionamento o interruzioni dell'operatività del SATER. In questi casi, tuttavia, la stazione appaltante si riserva di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90, del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice, è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

14. CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. 1 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

- a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura (in caso di sottoscrizione da parte di persona diversa dal legale rappresentante);
- c) visura camerale da cui risultino i poteri del sottoscrittore.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche, compilando il modello presente sul SATER, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'Amministrazione aggiudicatrice

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega (sempre sul SATER):

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, redatto compilando il modello presente sul SATER, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"
- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell'art. 105, comma 6, del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria, di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale, di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi compresi eventuali prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante reperibile sul sito istituzionale dell'ente, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6. dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (v. art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal competente Tribunale, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 11, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

12. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice;
13. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

14. copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
15. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;

14.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 14.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co. 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 14.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

- a. relazione tecnica dei servizi offerti;
- b. curricula professionali autocertificati degli operatori assistenti sociali dedicati al servizio, con allegata fotocopia carta di identità e patente di guida.

Struttura della proposta tecnica: massimo venti cartelle, ognuna di 1.800 battute, suddivise in circa 30 righe. La copertina è esclusa dal computo delle pagine. Non sono ammessi allegati.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto 17.1, i seguenti elementi:

caratteristiche dell'organizzazione aziendale, modalità di organizzazione del servizio offerto, ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, giusta i criteri e i sub-criteri predetti.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto (determina a contrarre e relativi allegati), **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'operatore economico indica, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del Codice, il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate di fornire la prestazione relativa allo specifico contratto.

Saranno escluse le offerte presentate in violazione della prescrizione della assoluta separatezza della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica contenute nel presente articolo.

L'offerta tecnica (relazione) deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e deve essere resa in forma di autocertificazione, con allegato documento di riconoscimento dello scrivente. Ad essa devono essere allegati i documenti sopra indicati nel presente articolo sub lettere b) e c).

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 14.1.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara (**all. to 4**) e contenere i seguenti elementi:

- a) Prezzo onnicomprensivo offerto in ribasso rispetto alla base d'asta;
- b) Prezzo unitario per ogni ora di servizio offerto :

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali. Cifre decimali ulteriori rispetto alla terza eventualmente indicata non verranno prese in considerazione e non daranno luogo ad alcun arrotondamento (ad es. un'offerta di € 22,45678 all'ora verrà considerata come pari ad € 22,456).

- c) La stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.

Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- d) La stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 14.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nell'allegato al presente Disciplinare con la relativa ripartizione dei punteggi.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo indicato dalle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. V: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio).

A ciascuno degli elementi quantitativi / tabellari cui è assegnato un punteggio nella colonna "Q" della tabella, è attribuito un punteggio automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto, ovvero un punteggio crescente (predeterminato) al concorrente che presenta il requisito richiesto con intensità maggiore, come indicato nelle note del paragrafo precedente, secondo quanto previsto dal par. IV delle Linee guida dell'ANAC n. 2/2016 cit.

E' definita una soglia di sbarramento con un punteggio minimo almeno pari a punti 50 su 80 in relazione all'offerta tecnica per essere ammessi alla valutazione dell'offerta economica.

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la

Formula con interpolazione lineare

$$C_i = Ra/R_{max}$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente.

17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e l'attribuzione dei punteggi agli elementi quantitativi/tabellari, secondo la ponderazione indicata nella tabella sopra riportata al par. 17.1 e nelle relative note, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio, secondo il metodo aggregativo compensatore, ovvero sommando i punteggi ottenuti da ciascun offerente in relazione a ciascun criterio o sub criterio, secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2/2016, par. VI.

Il punteggio, in particolare, è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i ;
 C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;
 C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;
.....
 C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;
 P_a = peso criterio di valutazione a ;
 P_b = peso criterio di valutazione b ;
.....
 P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi quantitativi/tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate con modalità virtuale attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno martedì **2019, alle ore 10.00**. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare solo collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER, nonché sul sito della stazione appaltante all'indirizzo www.aspbologna.it, nella sezione "amministrazione trasparente" – "bandi e contratti", almeno 48 ore prima della convocazione.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate con le stesse modalità ed entro il medesimo termine.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito telematico delle offerte e quindi a:

- a) sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di presentazione dell'offerta;
- b) verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
 - a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
 - b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - c) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale

informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è costituita secondo quanto disposto dagli artt. 77 e 78 del Codice.

Nelle more dell'entrata a regime dell'Albo nazionale dei Commissari di gara istituito presso l'ANAC ivi previsto, da ultimo differita alla data del 15 aprile 2019 (v. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 9 gennaio 2019), la nomina della Commissione avviene secondo il regime transitorio oggi vigente (nomina di tre Commissari da parte del Direttore Generale, tratti dall'apposito Albo aziendale). E' nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, secondo le disposizioni dell'art. 77 cit. e delle citate Linee Guida n. 5 del 2016.

Nel caso vengano nominati commissari esterni, l'individuazione dei medesimi avverrà mediante sorteggio pubblico, nell'ambito della lista di candidati inviata da ANAC, secondo quanto previsto dall'art. 1.1. cit. delle Linee Guida 5/2016.

Il Presidente della Commissione è nominato sempre dal Direttore Generale nell'ambito dei componenti della Commissione, secondo i seguenti criteri: valutazione dei curricula, competenza ed esperienza maturata in materia di appalti pubblici e di servizi socio sanitari.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). Svolge tutte le funzioni attribuitele dal Codice e dalla normativa in materia. Non può svolgere compiti di amministrazione attiva che competono alla Stazione appaltante.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

La Commissione conclude i lavori entro 30 giorni dalla nomina (salvo proroga per comprovate e motivate ragioni), decorsi i quali può essere sostituita dal Direttore Generale.

Essa procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte tecniche, alla lettura dei relativi punteggi e all'apertura delle offerte economiche. Procede in seduta riservata per tutte le altre operazioni, secondo le modalità previste dal cit. art. 1.1. delle summenzionate Linee Guida. Le convocazioni delle sedute pubbliche vengono comunicate mediante avviso sul sito istituzionale della stazione appaltante almeno tre giorni lavorativi prima. La Commissione può stabilire modalità per operare a distanza che garantiscano la segretezza delle comunicazioni.

20. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 22.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica, per reati di corruzione o fenomeni collusivi, o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto

necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVC pass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata assunta al protocollo della stazione appaltante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 2.500,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice, l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contrante, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50

del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.
Bologna, lì 2019

Il RUP

F. to Irene Bruno

Direttrice Area Servizi alla Persona

Allegati:

- All. 1. Modulo per domanda di partecipazione;
- All. 2 Schema di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE);
- All. 3. Istruzioni per al compilazione del DGUE;
- All. 4. Modulo di offerta economica;
- All. 5. Condizioni generali di contratto;
- All. 6. Capitolato tecnico;
- All. 7. Schema di Documento Unico Valutazione Rischi Interferenze

Criteria di valutazione offerta tecnico-qualitativa

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PARAMETRI VALUTATIVI	Punteggio attribuibile		Punteggio massimo
A	Modalità di esecuzione del servizio				
A.1	Progettazione e pianificazione complessiva del servizio	a) appropriatezza della descrizione e della pianificazione del servizio rispetto a quanto richiesto;	6 punti	18 punti	40 punti (massimo 12 cartelle)
		b) aderenza della metodologia e degli strumenti previsti per il servizio rispetto agli obiettivi indicati;	6 punti		
		c) appropriatezza delle diverse metodologie di intervento in relazione alle tipologie di utenti	6 punti		
A.2	Analisi del servizio	a) capacità di analisi critica del servizio;	3 punti	9 punti	
		b) emersione di eventuali criticità nello svolgimento del servizio;	3 punti		
		c) adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte.	3 punti		
A.3	Svolgimento del servizio e gestione dell'équipe di lavoro	a) modalità di gestione delle diverse fasi di attività previste;	4 punti	8 punti	
		b) coerenza fra attività da svolgere e personale coinvolto.	4 punti		
A.4	Attrezzatura	a) descrizione dell'attrezzatura prevista (compresi automezzi qualora necessari);	1 punto	2 punti	
		b) adeguatezza dell'attrezzatura rispetto a quanto necessario per lo svolgimento del servizio;	1 punto		
A.5	Raccolta dati interna e reportistica	a) modalità di raccolta dati interna;	1 punto	3 punti	
		b) conservazione dei dati;	1 punto		
		c) comunicazione dei dati ad ASP Città di Bologna e altri soggetti.	1 punto		
B	Welfare community				
B.1	Capacità di connettere il servizio alla rete dei servizi	a) capacità di fare rete con i servizi socio-sanitari presenti sul territorio.	1 punto	3 punti	5 punti (massimo 1 cartella)
		b) adeguatezza delle modalità di raccordo coi servizi per la prosecuzione della presa in carico	2 punti		
B.2	Impatto del servizio sul territorio	modalità di connessione con le reti della società civile presenti sul territorio.	2 punti		
C	Modalità di organizzazione del servizio				
C.1	Schema del personale che si intende impegnare nel servizio, con indicazione di mansione, ore, contratto collettivo nazionale di riferimento e livello	a) coerenza fra quanto richiesto dal capitolato, quanto proposto e il personale impiegato;	10 punti	20 punti	30 punti (massimo 6 cartelle)
		b) indicazione delle professionalità, dei titoli, delle esperienze e delle competenze specifiche del personale impiegato; punteggio proporzionale in relazione all'anzianità media del personale impiegato nel servizio	10 punti		

C.2	Attività formative per la formazione permanente del personale	<ul style="list-style-type: none"> a) attività di formazione adeguate al servizio; b) numero di ore di formazione; c) disponibilità ad accogliere soggetti di altri enti nelle formazioni previste, indicandone il numero massimo; d) formazione iniziale, quantificata e descritta, dedicata al personale neo assunto o neo impiegato nel servizio. 	2 punti	5 punti	
			1 punto		
			1 punto		
			1 punto		
C.3	Supervisione	<ul style="list-style-type: none"> a) descrizione del tipo di supervisione proposta per l'équipe di lavoro; b) obiettivi perseguiti; c) frequenza d'incontro. 	2 punti	5 punti	
			2 punti		
			1 punto		
D	Valutazione (evaluation)				
D.1	Valutazione interna delle attività proposte	<ul style="list-style-type: none"> a) descrizione delle procedure di verifica interna (gruppo di lavoro coinvolto nel servizio) della qualità del servizio offerto; b) verifica dell'adeguatezza e conformità del servizio reso; c) modalità di attivazione di possibili azioni correttive e/o preventive; d) modalità di restituzione delle valutazioni ad ASP Città di Bologna. 	1 punto	5 punti	5 punti (massimo 1 cartella)
			2 punti		
			1 punto		
			1 punto		

La Commissione di gara, nel suo plenum, chiamata a valutare l'offerta tecnica, potrà attribuire, per ciascun criterio e sotto criterio, un giudizio discrezionale espresso mediante coefficiente (di cui alla tabella sotto), il cui valore potrà variare tra zero ed uno. I coefficienti attribuiti dalla Commissione Tecnica costituiranno i moltiplicatori da applicare al punteggio massimo attribuibile, ottenendo così il punteggio specifico, da riportare alla formula rappresentata nel disciplinare.

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE	CRITERI MOTIVAZIONALI
ASSENTE, NON RISPONDENTE O NON VALUTABILE	0	Proposta non presente, non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
INSUFFICIENTE O INADEGUATA	0,1	Proposta non chiara, fuori tema e/o non adeguata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
MEDIOCRE	0,2	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e non connotata da concretezza e realizzabilità
APPENA ACCETTABILE	0,3	Proposta parziale e/o frammentaria rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza e realizzabilità limitata
ACCETTABILE	0,4	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, ma circoscritta agli elementi essenziali e più evidenti rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
MOLTO ACCETTABILE	0,5	Proposta chiara e connotata da concretezza e realizzabilità, con riferimento sia agli elementi essenziali sia a quelli di dettaglio rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati

DISCRETA	0,6	Proposta completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
BUONA	0,7	Proposta chiara e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati
MOLTO BUONA	0,8	Proposta chiara, significativa e completa rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità ed efficacia
ECCELLENTE	0,9	Proposta chiara, significativa, completa e definita rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati, connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia
PERFETTA	1	Proposta molto chiara e approfondita, molto significativa e completa, articolata rispetto alle prescrizioni del Capitolato e ai criteri specificati e connotata da concretezza, realizzabilità, efficacia ed innovatività

Struttura della proposta tecnica: massimo venti cartelle, ognuna di 1.800 battute, suddivise in circa 30 righe. La copertina è esclusa dal computo delle pagine. Non sono ammessi allegati.

